

**D.lgs. 81/2008 e D.L. 13/04/2011
Corso in materia di sicurezza
per le Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile**

I testi di riferimento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012

Decreto del capo dipartimento del 12 gennaio 2012

Allegato 3

Indirizzi per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di **controllo sanitario dei volontari**

«controllo sanitario» (DInterM 13/4/11): insieme degli **accertamenti medici basilari** individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, **finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione** nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore

Di cosa parliamo?

L'esito del controllo sanitario riconosce

- la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato
- in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza.

Quando si fa?

Il controllo sanitario deve essere assicurato:

- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
- con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.

Decreto del capo dipartimento del 12 gennaio 2012

Allegato 4

Definizione delle attività di **sorveglianza sanitaria**

«sorveglianza sanitaria» (D. 12/01/12): **l'insieme degli atti medici** finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, **in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione** di quest'ultimi **ai fattori di rischio** previsti nel decreto legislativo n. 81/2008

L'attività di sorveglianza sanitaria

- non è un adempimento isolato, ma un percorso che si svilupperà nel tempo.
- la prima ricognizione dei volontari da sottoporre a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di presenza e attività svolta nel 2012.
- l'obiettivo è assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che
 - tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività
 - che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile

I limiti del mio servizio

L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino a un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate (art. 5 Legge n. 225/1992) e previa autorizzazione nominativa.

La medesima disposizione autorizza l'effettuazione di attività formative e addestrative fino a un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi.

Chi si deve sottoporre a sorveglianza sanitaria

Le organizzazioni di volontariato, individuano i propri volontari, che svolgono **attività operative** che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo, in misura superiore alla **soglia di 535 ore** di volontariato all'anno (o **65 giorni/anno** per organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento).

Fattori di rischio del D.Lgs. 81/08, titoli:

- VI (movimentazione di carichi manuali),
- VII (attrezzature munite di videoterminali),
- VIII (agenti fisici),
- IX(sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I),
- X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario

Quando si comincia?

Il Dipartimento Nazionale e le Regioni

- definiranno gli elenchi dei medici
- stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite
- chiariranno ai medici individuati
 - le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile
 - sulle attività in esso svolte dai volontari

Che cosa devo fare?

- Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile;
- I volontari sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità;
- L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla Regione che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato.

È responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa.

Attività AIB

I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, ai sensi della Conferenza unificata del 25/7/02, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria

Procedimenti di verifica e controllo

Per mantenere l'iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l'organizzazione di volontariato deve attestare l'effettuazione dei controlli sanitari per i propri volontari e della sorveglianza sanitaria per i volontari 'sopra soglia'.

Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC:

- Viene mantenuto un archivio aggiornato che documenti lo stato di salute dei volontari?
- Disponete di un meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)?

Grazie dell'attenzione!

Per ogni richiesta, commento e comunicazione:

decreto81@eupolislombardia.it